



CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

Allegato A)

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' E PER LA LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

ART. 1 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “Albo camerale online” – l’Albo di cui all’art. 62 del R.D. n. 2011/1934, presso cui sono pubblicati gli atti camerali con effetto di pubblicità legale. Gli obblighi pubblicitari si intendono ora assolti con la pubblicazione degli atti nel sito informatico della camera di commercio, secondo quanto disposto dall’art. 32 della legge n. 69/2009;
- b) “Assegnazione massiva del domicilio digitale” – l’assegnazione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali e società;
- c) “Cassetto digitale dell’imprenditore” – la piattaforma digitale prevista dall’art. 16 comma 6 bis DL n. 185/2008 e dall’art. 5 comma 2 DL n. 179/2012, disponibile per ogni impresa all’indirizzo web <https://impresa.italia.it>;
- d) “Diffida” – l’atto di diffida destinato alle imprese individuali che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale nel registro delle imprese, ai sensi dall’art. 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
- e) “Domicilio digitale assegnato d’ufficio” – il domicilio digitale valido solo per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, assegnato dall’ufficio del registro delle imprese in base agli artt. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e 5 comma 2 DL n. 179/2012 alle società e alle imprese individuali inadempienti;
- f) “Gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio” – il gestore previsto dall’art. 16 comma 6 bis DL 185/2008 e dall’art. 5 comma 2

DL 179/2012 quale soggetto incaricato dell'erogazione del domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore;

- g) "Iscrizione d'ufficio" – l'iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale assegnato dall'ufficio del registro delle imprese;
- h) "Iscrizione massiva d'ufficio" – l'iscrizione del domicilio digitale di cui alla lettera e) effettuata con modalità automatizzate e contestualmente per una pluralità di imprese individuali o società.
- i) "Procedimento d'ufficio" – il procedimento amministrativo avviato dall'ufficio del registro delle imprese al fine di assegnare e iscrivere nel registro delle imprese il domicilio digitale di cui alla lettera e);
- j) "Procedimento massivo" – il procedimento d'ufficio di cui alla lettera i) avviato contemporaneamente per più imprese individuali o società con una sola e cumulativa comunicazione di avvio del procedimento;
- k) "Registro delle imprese" – il registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'articolo 8 della Legge n. 580/1993;
- l) "Sito istituzionale" – il sito web ufficiale della Camera di Commercio dell'Emilia di cui all'URL www.emilia.camcom.it;
- m) "Ufficio del registro delle imprese" – l'ufficio istituito presso la camera di commercio dall'art. 8 comma 1 della Legge n. 580/1993, che provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformità agli artt. 2188 e seguenti del codice civile.

Art. 2

Gestione massiva e periodica delle assegnazioni d'ufficio dei domicili digitali

1. L'Ufficio del registro delle imprese avvia periodicamente, in forma massiva, il procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali o società che ne siano prive – ai sensi degli articoli 16 comma 6 bis DL 185/2008 e art. 5 comma 2 DL 179/2012 – o il cui domicilio digitale sia stato previamente cancellato d'ufficio a causa dell'inattività o revoca dello stesso.

2. Le comunicazioni degli utenti e dei terzi in genere relative all'assenza del domicilio digitale in capo a singole imprese o società sono ordinariamente gestite nell'ambito dei flussi di lavoro periodici e cumulativi indicati al comma precedente.

Art. 3

Assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e loro iscrizione: fasi del procedimento

1. L'assegnazione massiva d'ufficio dei domicili digitali alle imprese avviene mediante le fasi procedurali di seguito illustrate:
 - a) estrazione e verifica degli elenchi di imprese individuali o società prive di domicilio digitale iscritto nel registro delle imprese;
 - b) pubblicazione sul sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle imprese individuali che ne siano prive, con contestuale diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
 - c) pubblicazione su sito istituzionale della comunicazione cumulativa (cd. 'massiva') di avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale alle società con invito a presentare regolare domanda di iscrizione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione;
 - d) diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo mediante pubblicazione sui profili istituzionali social web della Camera di Commercio dell'Emilia, newsletter, email, comunicazioni alle associazioni di categoria e/o agli ordini professionali interessati;
 - e) gestione delle comunicazioni e interlocuzioni con l'utenza, anche al fine di permettere la regolarizzazione e quindi l'iscrizione – medio tempore – dei domicili digitali comunicati dalle imprese individuali o dalle società;
 - f) definizione dell'elenco finale delle imprese individuali destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a

- disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
- g) definizione dell'elenco finale delle società destinatarie dell'assegnazione d'ufficio del domicilio digitale, caricamento del suddetto elenco, nel formato previsto, nello strumento messo a disposizione dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio ed avviando l'elaborazione dei lotti definiti;
 - h) assegnazione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali e loro messa a disposizione nel cassetto digitale di ogni imprenditore individuale o società, ad opera del gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio, secondo quanto previsto dagli articoli 16 comma 6 bis del DL n. 185/2008 e 5 comma 2 del DL n. 179/2012;
 - i) iscrizione cumulativa (cd. 'massiva') dei domicili digitali nel registro delle imprese. L'iscrizione avviene ordinariamente lo stesso giorno in cui vengono svolte le attività sub h) ed è compiuta, con modalità automatizzate, dal gestore del sistema informativo nazionale delle camere di commercio;
 - j) (contestualmente a quanto indicato sub 'h') emissione cumulativa (cd. 'massiva') del verbale di accertamento sanzionatorio in capo alle imprese o società che abbiano omesso l'adempimento. La notifica del verbale è compiuta presso il domicilio digitale assegnato d'ufficio.

Art. 4

Comunicazione di avvio del procedimento e diffida

1. La comunicazione massiva di avvio del procedimento e diffida – di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) – è effettuata mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio dell'Emilia nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese. La comunicazione, unica e cumulativa, contiene in allegato l'elenco delle imprese/società destinatarie e resta pubblicata sul sito istituzionale per sessanta giorni consecutivi.

2. La data di pubblicazione sul sito istituzionale, dalla quale decorrono i sessanta giorni indicati nel comma precedente, è riportata nell'Albo camerale online. La comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari - ai sensi dell'art. 8 comma 3 della legge n. 241/1990 - il quindicesimo giorno successivo a tale data. In caso di imprese individuali, dal quindicesimo giorno decorre inoltre l'ulteriore termine di trenta giorni previsto per la diffida.
3. La comunicazione massiva di avvio del procedimento di cui all'art. 3 lettera c) è effettuata con le modalità indicate dal primo comma quando disposta dal Conservatore del registro delle imprese.
4. Qualora l'ufficio del registro delle imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa/società nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Art. 5

Conclusione del procedimento e termini

1. Il procedimento di assegnazione massiva dei domicili digitali si conclude (alternativamente):
 - a) con l'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale nel registro delle imprese;
 - b) con l'archiviazione automatica, se l'impresa individuale o la società comunichi il proprio domicilio digitale ai sensi del comma 4 dell'art. 4.
2. Il procedimento descritto nell'art. 3 si conclude entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento che avviene mediante pubblicazione all'Albo camerale online, in considerazione degli interessi pubblici da tutelare e della complessità organizzativa.

Art. 6

Diffusione della notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali

1. Il Conservatore del registro delle imprese può disporre che la notizia dell'avvio del procedimento massivo di assegnazione dei domicili digitali sia inoltre

diffusa mediante altri canali – quali direct mailing, newsletter, social web istituzionali, comunicazioni alle associazioni di categoria o agli ordini professionali interessati – al fine di favorire la più ampia conoscenza dello stesso e l’adempimento spontaneo da parte delle imprese individuali o delle società.

Art. 7

Responsabile del procedimento e soggetto titolare del potere sostitutivo

1. Il responsabile del procedimento è individuato nel Conservatore del registro delle imprese. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di curare l’intero procedimento, dall’avvio alla conclusione, inclusa l’iscrizione dei domicili digitali nel registro delle imprese, gestendo anche le comunicazioni con gli utenti e con i terzi, assicurando la partecipazione degli interessati al procedimento. Allo stesso modo, il responsabile del procedimento relativo all’emissione massiva e alla successiva gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio è individuato nel Conservatore del registro imprese.
2. L’assegnazione massiva dei domicili digitali e la loro iscrizione massiva nel registro delle imprese è compiuta ordinariamente dal gestore del sistema informativo nazionale su richiesta del Conservatore del registro delle imprese.
3. L’ufficio del registro delle imprese è il soggetto titolare del potere sostitutivo in merito a tutte le fasi dei procedimenti massivi, inclusa l’iscrizione dei domicili digitali e l’emissione e gestione dei verbali di accertamento sanzionatorio.

Art. 8

Disattivazione e dismissione del domicilio digitale assegnato d’ufficio

1. In caso di cancellazione dell’impresa individuale o della società dal registro imprese, il domicilio digitale assegnato d’ufficio viene mantenuto attivo per dodici mesi: decorso tale termine viene disattivato. La disattivazione avviene anche qualora l’impresa individuale/società comunichi, con apposita domanda telematica, il proprio e nuovo domicilio digitale.

2. Con la disattivazione viene inibita la ricezione di nuovi messaggi, ma il titolare dell'impresa individuale o il rappresentante legale della società può continuare ad accedere, per ulteriori 180 giorni, al domicilio digitale assegnato d'ufficio attraverso il cassetto digitale dell'imprenditore; decorso tale lasso di tempo l'accesso al domicilio digitale, già disattivato, diviene indisponibile.

Art. 9

Tutela della riservatezza "Privacy"

1. La Camera di Commercio adotta ogni misura utile a garantire che il trattamento dei dati personali gestiti in occasione dei procedimenti amministrativi oggetto del presente regolamento avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di efficacia della deliberazione del Consiglio che lo approva ed è con esso pubblicato nella sezione dell'Albo camerale online del sito istituzionale dell'Ente.